
AZIENDA ELETTRICA COMUNALE FUSIO

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Art. 1 Basi giuridiche delle relazioni tra Azienda e Utente

- 1.1** Il presente regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda Elettrica Comunale di Fusio, in seguito chiamata Azienda ed i suoi Utenti.
Sono riservate le disposizioni del Codice delle Obligazioni e delle leggi vigenti in materia.
- 1.2** L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo di energia elettrica implicano l'accettazione del presente regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- 1.3** L'Utente ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente regolamento e delle tariffe che concernono il suo prelievo.
- 1.4** In casi particolari, quali la fornitura di energia in qualità rilevanti, la messa a disposizione di energia complementare o di soccorso, gli allacciamenti temporanei, ecc. l'Azienda può stabilire condizioni speciali di allacciamento e stipulare contratti particolari di fornitura, in deroga al presente regolamento e alle tariffe generali.

Art. 2 Condizioni di fornitura

- 2.1** L'Azienda ha la privativa per la fornitura di energia elettrica su tutto il territorio da essa alimentato, ai sensi della legge cantonale del 12.12.1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
Di conseguenza non permetterà, né concederà a terzi, nei limiti della legge e del presente regolamento, di introdurre o vendere energia elettrica nella zona di propria competenza.
- 2.2** L'Azienda fornisce energia elettrica all'Utente sulla base del presente regolamento, nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e mantenimento dei propri impianti.
- 2.3** L'Azienda è autorizzata a chiedere agli utenti una partecipazione ai costi di costruzione degli impianti, sotto forma di contributi ed a fissare una tassa di minimo consumo.
- 2.4** La fornitura di energia elettrica ha inizio soltanto se risultano adempite le condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 3 Regolarità della fornitura

- 3.1** La fornitura di energia avviene generalmente senza interruzioni nei limiti delle tolleranze usuali per la tensione e la frequenza, riservate particolari disposizioni tariffarie e le eccezioni come al punto 3.2.

- 3.2** L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere totalmente l'erogazione d'energia nei casi seguenti:
- a) forza maggiore come pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, eventi naturali, ecc.;
 - b) eventi straordinari quali incendi, esplosioni, inondazioni, gelo, siccità, scariche atmosferiche, vento, neve, perturbazioni e sovraccarico della rete, ecc.;
 - c) interruzioni dovute all'esercizio, quali riparazioni, manutenzioni, ampliamenti della rete ed interruzione dell'erogazione da parte del fornitore;
 - d) penuria di energia, nell'interesse di assicurare l'approvvigionamento generale del Paese.
- L'Azienda terrà conto, in simili casi, nella misura del possibile, dei bisogni dell'Utenza.
- Interruzioni o restrizioni prolungate prevedibili verranno di norma annunciate in precedenza agli Utenti.
- 3.3** Gli Utenti sono tenuti a prendere tutte le disposizioni atte ad evitare danni diretti ed indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale o dal ritorno improvviso della corrente come pure da oscillazioni anormali della tensione o della frequenza.
- 3.4** Gli Utenti con possibilità di produzione propria o di prelievo di energia da terzi devono provvedere affinché, in casi di interruzione di corrente nella rete dell'Azienda, il loro impianto venga automaticamente separato dalla rete e non possa venir ricollegato prima del reinserimento della tensione nella rete dell'Azienda.
- 3.5** Gli Utenti non hanno il diritto ad alcuna indennità per danni diretti od indiretti a persone o cose causati da variazioni di tensione e di frequenza come pure da interruzioni e limitazioni della fornitura di energia.
- 3.6** Interruzioni della fornitura di energia per oltre tre giorni consecutivi o limitazioni di erogazione superiori a tre settimane danno diritto ad una riduzione proporzionale degli importi forfettari e delle garanzie di consumo minimo.
- Per contro le tasse base e gli importi fissi restano in ogni caso invariate.

Art. 4 Premesse tecniche per la fornitura e l'utilizzazione di energia

- 4.1** L'Azienda prescrive il genere di corrente, la tensione, la frequenza ed il valore minimo del fattore di potenza come pure le misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi ad esse allacciati.
- 4.2** Apparecchi di ogni genere sono ammessi, purché siano adatti alla capacità degli impianti di distribuzione e alla condizione che il loro uso non provochi oscillazioni od abbassamenti anormali della tensione di rete od assorbimento delle tensioni di comando.
- L'Utente, l'installatore od il fornitore dell'apparecchio devono preventivamente informarsi presso l'Azienda in merito alle possibilità e condizioni di allacciamento e sulle caratteristiche della tensione.
- L'Azienda può rifiutare l'alimentazione agli apparecchi non rispondenti alle summenzionate condizioni.

- 4.3** L'allacciamento di impianti per il riscaldamento elettrico e climatizzazione é soggetto ad autorizzazione.
Le modalità e condizioni per simili allacciamenti sono contenute in un capitolo degli allegati del presente regolamento.
- 4.4** L'Utente può utilizzare l'energia solo per gli scopi previsti dalle tariffe o dal contratto di fornitura.
Qualsiasi inserimento di apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi sarà considerato infrazione alle disposizioni tariffarie e trattato in conformità dell'art. 13.
Salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda, l'Utente non ha il diritto di cedere energia a terzi.
- 4.5** L'Azienda rifiuta l'allacciamento di installazioni od apparecchi elettrici quando:
- a) non sono conformi alle prescrizioni ed alle norme dell'Associazione Svizzera degli Elettrotecnici (ASE) e alle proprie prescrizioni;
 - b) disturbano gli impianti elettrici degli Utenti vicini oppure perturbano gli impianti di comando dell'Azienda;
 - c) gli impianti sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di una concessione ad installare, a norma della legge sugli impianti elettrici.
- 4.6** L'Azienda si riserva di imporre condizioni speciali di allacciamento e di tariffa o di rifiutare la fornitura per apparecchi che:
- a) causano armoniche o effetti di risonanza;
 - b) influiscono negativamente sulla tensione o sull'esercizio a causa di cambiamenti repentini di carico;
 - c) assorbono energia reattiva in quantità eccessiva.
- I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti citati sono a carico dell'Utente.
Queste disposizioni si applicano pure a qualsiasi ulteriore modifica di impianto precedentemente ammesso.
I limiti di perturbazione tollerabili vengono determinati dall'Azienda.
- 4.7** Qualora il fattore di potenza (cos Phi) non raggiungesse il valore prescritto dall'Azienda, l'Utente é tenuto a prendere i provvedimenti che si impongono.
In caso contrario l'Azienda ha il diritto di fissare condizioni particolari.

Art. 5 Richieste e disdette di fornitura (Abbonamento)

- 5.1** L'Utente può disdire il contratto di fornitura, salvo particolari accordi, in ogni momento con preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
Nel caso di disdetta l'Utente é tenuto al pagamento dell'energia consumata fino alla lettura finale del contatore e degli eventuali importi fissi stabiliti dalle tariffe.
- 5.2** Qualsiasi cambiamento di domicilio va annunciato a tempo debito all'Azienda sia dall'Utente che parte, sia dal proprietario dello stabile.
Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto dal venditore, precisando la data del trapasso.
- 5.3** Il proprietario é responsabile nei confronti dell'Azienda del consumo di energia e di qualsiasi altro canone tariffale concernente eventuali locali non affittati od impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'Azienda per mancata od intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.

- 5.4** La temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.
- 5.5** Per il ripristino dell'esercizio di un impianto precedentemente messo fuori servizio è richiesto un preventivo accordo dell'Azienda.

Art. 6 Allacciamento alla rete di distribuzione

- 6.1** L'esecuzione dei collegamenti tra la rete di distribuzione e il punto di fornitura incombe all'Azienda e ai suoi mandatarari.
L'Azienda decide sul modo di esecuzione, sul tracciato e sulla sezione delle condutture; designa il punto d'introduzione come pure la posizione delle valvole principali, degli apparecchi di misura e di comando.
Per l'istallazione dei collegamenti, delle valvole principali, degli apparecchi di misura e di comando come pure per la loro manutenzione, l'Azienda terrà conto il più possibile degli interessi del proprietario, dei locatori e degli affittuari.
- 6.2** L'Azienda esegue di regola un solo allacciamento per lo stesso immobile.
Eventuali derivazioni a stabili appartenenti allo stesso complesso, costituiscono parte integrante dell'impianto interno e pertanto devono essere eseguite a cura del proprietario.
- 6.3** L'Azienda ha il diritto di collegare più stabili mediante una unica condotta comune, come pure di derivare a qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati.
Si riserva altresì di far inscrivere al Registro Fondiario le servitù relative a questi raccordi.
- 6.4** Il proprietario del fondo, rispettivamente della costruzione, concede il diritto all'Azienda da attraversare lo stesso per gli impianti che alimentano il suo allacciamento.
Egli si impegna pure ad accordare il diritto di attraversamento per gli impianti destinati ad alimentare terzi.
Ciò vale per le linee aeree, cavi sotterranei, camere di derivazione, armadi di distribuzione e gli impianti per l'illuminazione stradale.
- 6.5** Il proprietario del fondo autorizza il personale dell'Azienda ad accedere a questi impianti per la necessità di manutenzione e di esercizio.
Egli è tenuto a mantenere libero il tracciato impegnandosi a non piantare alberi di alto fusto nelle immediate vicinanze della linea aerea.
Il proprietario del fondo autorizza il taglio di rami ed alberi che possono dare luogo a perturbazioni sulle linee.
E' impregiudicato il diritto di risarcimento per eventuali danni alle proprietà od alle colture.
- 6.6** L'allacciamento elettrico a partire dalla rete di distribuzione esistente fino e comprese le valvole principali viene eseguito esclusivamente a cura dell'Azienda.
Le relative spese sono a carico del proprietario dell'immobile che dovrà pure versare un contributo per il potenziamento dell'impianto (vedi allegato).
In ogni caso la linea di collegamento resta di proprietà dell'Azienda al cui carico va la manutenzione.

Gli scavi, la protezione dei cavi e le opere civili necessarie per l'allacciamento devono essere eseguiti dall'Utente a proprie spese, secondo le indicazioni dell'Azienda.

- 6.7** In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.
- 6.8** Se l'Utente, rispettivamente il proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico.
- 6.9** Se l'Azienda decide di sostituire le linee aeree con cavi sotterranei, sono a suo carico tutte le spese di rifacimento dell'allacciamento fino alle valvole esistenti.
- 6.10** Il punto di fornitura coincide, di regola, con il limite di proprietà degli impianti. Gli impianti dell'Azienda sono delimitati come segue:
- per gli allacciamento aerei sulla facciata, fino alle valvole d'introduzione compresi gli isolatori di amarro sulla parete.
 - per gli allacciamenti a palina sul tetto, fino alle valvole di introduzione, compresi gli isolatori sulla palina.
 - Per gli allacciamenti in cavo, fino e comprese le valvole di introduzione.
- 6.11** Nel caso che l'alimentazione di un immobile richiedesse l'istallazione di una cabina di trasformazione, il proprietario deve mettere a disposizione il locale necessario. Il richiedente deve mettere a disposizione un locale confacente da adibire ad una cabina di trasformazione, al pianterreno. Lo stesso deve essere facilmente accessibile ad automezzi e presentare una parte libera verso l'esterno per assicurare una efficiente ventilazione naturale. Il costo della parte civile della cabina sarà ripartito tra l'Azienda ed il richiedente, proporzionalmente al rapporto tra la potenza istallata nella cabina e quella richiesta. Con la riserva di potenza l'Azienda ha il diritto di alimentare altri Utenti. Il proprietario accorderà all'Azienda il diritto perenne di superficie. Nel caso che l'Azienda eseguisse in proprio la costruzione della cabina, il richiedente dovrà corrispondere un contributo calcolato proporzionalmente al rapporto tra la potenza richiesta e la potenza nominale della cabina, compreso il valore del terreno. Tale partecipazione sarà pure richiesta anche agli Utenti con oltre 50 kW. di potenza istallata, che si inserissero nella nuova cabina nei cinque anni che seguono la sua messa in esercizio.

Art. 7 Protezione delle persone e degli impianti dell'Azienda.

- 7.1** Se in prossimità di un allacciamento aereo devono essere aereo devono essere eseguiti lavori, (rinnovo di facciate, ecc..) , che comportano pericolo di contatto con conduttori nudi, l'Azienda provvede a proprie spese all'isolazione dei conduttori o alla messa fuori esercizio della linea.
- 7.2** Se l'Utente o il proprietario intende eseguire o fare eseguire da terzi, in prossimità di impianti elettrici, lavori di qualsiasi genere quali taglio di alberi, lavori di costruzione, scavi, esplosioni, ecc..., che potrebbero danneggiare gli impianti stessi o mettere in pericolo l'esercizio, deve avvertire tempestivamente l'Azienda che ordinerà le misure di sicurezza adeguate e fisserà la partecipazione alle spese.

- 7.3** L'Utente o il proprietario che intendesse eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo di qualsiasi genere su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condutture sotterranee. Prima di procedere al riempimento dello scavo, l'interessato deve mettersi in contatto con l'Azienda affinché i cavi messi allo scoperto possano essere controllati e siano eventualmente ripristinati i mezzi di protezione.

Art. 8 Impianti interni e loro controllo

- 8.1** L'esecuzione, le riparazioni e gli ampliamenti delle installazioni elettriche interne sono interamente a carico dell'Utente, in questo caso proprietario il quale dovrà farli eseguire da installatori in possesso dell'autorizzazione apposita, rilasciata dall'Azienda.
- 8.2** Gli impianti interni possono venir eseguiti, ampliati o modificati solo da installatori in possesso di una concessione dell'Azienda ai sensi dell'art. 120 dell'Ordinanza Federale sugli impianti elettrici a corrente forte.
- 8.3** Gli installatori devono inoltrare domanda scritta all'Azienda, su apposito formulario, per l'esecuzione, la modifica o l'ampliamento di impianti interni, per il controllo degli stessi e la posa dei contatori.
- 8.4** Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente alla legge federale sugli impianti elettrici interni, alle norme dell'ASE ed alle prescrizioni emanate dall'Azienda. (PAE)
- 8.5** I proprietari di impianti interni sono tenuti a mantenerli costantemente in buono stato ed farli immediatamente riparare da qualsiasi difetto constatato agli apparecchi o in parti dell'impianto.
Si raccomanda agli abbonati di segnalare subito ad un installatore autorizzato l'eventuale funzionamento anormale dei loro impianti.
- 8.6** L'Azienda esegue periodicamente (o fa eseguire da persone qualificate) il controllo degli impianti interni prescritto dalla Legge Federale sugli impianti a corrente forte e debole.
Gli abbonati, rispettivamente i proprietari degli stabili, sono tenuti a far eliminare i difetti constatati entro i termini prescritti ed a proprie spese.
Il controllo degli impianti interni e le revisioni periodiche prescritte dalla Legge Federale non riducono le responsabilità dell'installatore e del proprietario dell'impianto.
- 8.7** Gli incaricati dell'Azienda devono poter liberamente accedere in ogni momento agli impianti interni degli stabili, ai locali dove si trovano gli apparecchi di misura e di controllo.
A richiesta, l'abbonato deve presentare tutti gli apparecchi trasportabili.

Art. 9 Impianti per l'illuminazione pubblica

- 9.1** Previa intesa con il proprietario del fondo o dell'immobile, l'Azienda può utilizzare, senza corrispondere alcuna indennità, la proprietà privata per l'impianto e la manutenzione delle installazioni per l'illuminazione pubblica e stradale.
L'Azienda fa eseguire e mantiene queste installazioni a proprie spese.
Le stesse rimangono di sua proprietà.

Art. 10 Apparecchi di misura

- 10.1** I contatori e gli apparecchi di misura e di comando vengono forniti ed installati dall'Azienda e restano di sua proprietà.
Le spese di manutenzione sono a suo carico.
Il proprietario dell'immobile, rispettivamente l'abbonato, deve far eseguire a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura e comando; deve pure mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi.
Deve inoltre far eseguire a sue spese le nicchie e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misurazione.
Le spese di montaggio dei contatori e degli apparecchi di comando sono a carico dell'Azienda.
L'Azienda esige il pagamento di un nolo rappresentante la partecipazione dell'abbonato alle spese d'acquisto, di revisione e di manutenzione dei contatori e degli apparecchi di misura.
- 10.2** Guasti ad apparecchi di misura e di controllo cagionati dall'Utente o da terze persone come pure provocate da incendi, acqua o danni della natura, verranno riparati unicamente dall'Azienda a spese dell'Utente.
Soltanto gli incaricati dell'Azienda sono autorizzati a piombare, levare i piombi, levare o spostare contatori o apparecchi di controllo; gli stessi sono gli unici autorizzati a stabilire o interrompere la fornitura con la posa e lo smontaggio degli impianti di misurazione.
Chiunque deteriori o tolga i piombi da contatori o da altri apparecchi senza autorizzazione è ritenuto responsabile dei guasti che possono derivare e sopporta le spese di revisione e di taratura.
L'Azienda si riserva di denunciare il colpevole all'Autorità Giudiziaria.
- 10.3** L'Utente può chiedere che i suoi impianti di misura vengano verificati presso una stazione ufficiale di taratura.
In caso di contestazioni deciderà inappellabilmente l'Ufficio Federale dei Pesì e delle Misure.
Le spese di verifica, compreso quelle di smontaggio e montaggio degli apparecchi saranno a carico della parte in errore.
Gli apparecchi, la cui inesattezza non supera i limiti di tolleranza legale, sono considerati esatti.
- 10.4** Gli Utenti devono segnalare immediatamente all'Azienda qualsiasi irregolarità di funzionamento negli apparecchi di misura e comando.
- 10.5** Di regola, l'Azienda non concede contatori in derivazione.

Art. 11 Misurazione dell'energia

- 11.1** Per la determinazione del consumo di energia fanno stato le indicazioni dei contatori.
Il rilievo dei contatori e la manutenzione degli apparecchi di misurazione e di comando vengono eseguiti da un incaricato dell'Azienda secondo un turno fissato da quest'ultima.
In taluni casi l'Utente può essere incaricato di leggere i contatori e di comunicare i dati all'Azienda.

- 11.2** Eventuali errori di misura dell'energia, dovuti a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi, ecc., verranno corretti, nel limite del possibile, in base alle modifiche apportate.
Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misurazione supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito per quanto possibile, sulla base di una nuova taratura.
Se la nuova taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà valutato dall'Azienda che terrà conto equamente delle indicazioni dell'abbonato.
Questa valutazione sarà possibilmente basata sul consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente, tenuto conto delle modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto stesso e nella sua utilizzazione.
Se è possibile stabilire esattamente l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estenderà a tutto il periodo di funzionamento difettoso, nel termine legale di prescrizione.
Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestato.
- 11.3** L'Utente non può richiedere nessuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno, quali ad esempio il circuito a terra, il cortocircuito, ecc..

Art. 12 Tariffe

- 12.1** Le tariffe sono approvate dal Municipio e possono venir modificate in ogni momento con preavviso di 30 giorni.
- 12.2** L'Azienda ha la competenza di giudicare quale tariffa deve essere applicata nei singoli casi.
- 12.3** L'Utente che cede energia a terzi, p. es. subaffittuari, non può applicare tariffe maggiorate.

Art. 13 Fatturazioni e pagamenti

- 13.1** Le fatture vengono inviate agli abbonati ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.
L'Azienda si riserva di richiedere, fra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
Ha inoltre il diritto di esigere pagamenti anticipati o cauzioni, di posare contatori a pre pagamento, incassatori o di inviare conti intermedi
I contatori a pre pagamento possono venir regolati in modo che una parte delle monete introdotte sia destinata ad estinguere un debito nei confronti dell'Azienda.
I costi di posa, smontaggio ed esercizio sono a carico dell'Utente.
- 13.2** Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dal loro invio.
Qualsiasi ritardo da luogo ad un avvertimento scritto e relativa tassa di richiamo, con proroga del termine di pagamento di 10 giorni, scaduto il quale l'Azienda si riserva, dietro ultimo avviso scritto e relativa tassa, il diritto di iniziare la procedura esecutiva, di posare un contatore a pre pagamento o di interrompere la fornitura dell'energia.

- 13.3** Gli errori delle fatture e dei pagamenti possono essere rettificati successivamente, riservate le disposizioni dell'art. 11.2.
- 13.4** In caso di contestazioni, l'Utente non ha il diritto di rifiutare il pagamento di fatture o di trattenere importi qualsiasi.

Art. 14 Sospensione della fornitura dell'energia

- 14.1** Oltre ai casi già citati, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura d'energia, con preavviso scritto, quando l'abbonato o chi per esso:
- a) utilizza impianti od apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti e che mettono in pericolo persone o cose.
 - b) sottrae o consuma illecitamente energia elettrica contravvenendo alla legge o alle tariffe.
 - c) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni elettriche.
 - d) ha trasgredito ostinatamente gli obblighi di pagamento di contributi da allacciamento e del consumo dell'energia.
 - e) non si attiene alle prescrizioni del presente regolamento.
- 14.2** Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio o di piombare senza avvertimento alcuno qualsiasi apparecchio difettoso e tale da presentare rischi di incendio o da mettere in pericolo persone o cose.
- 14.3** Qualora l'Utente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffali o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda è tenuto a rimborsare l'importo sottratto, compreso interesse e spese.
- 14.4** In caso di sospensione di fornitura dell'energia elettrica, l'Utente dovrà ugualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso l'Azienda, senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni subiti.

Art. 15 Contestazioni di ordine tecnico

- 15.1** Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio dell'Ispettore Federale degli impianti a corrente forte al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione.

Art. 16 Contestazioni di ordine giuridico

- 16.1** E' competente il Tribunale di Locarno - Campagna.

ALLEGATO A

A1: Il contributo per il potenziamento dell'impianto viene calcolato in base alla potenza richiesta garantita, a seconda dei casi si compone di:

- un contributo fisso
- un contributo per Kwh garantito.

Questo contributo deve essere versato prima dell'inizio dei lavori di allacciamento.

A2: Si distinguono i seguenti 4 casi:

- nuovi allacciamenti
- riattazione di rustici muniti di allacciamento monofase
- allacciamenti monofase 220v a costruzioni di poca importanza
- modifica o potenziamento di allacciamenti esistenti.

A3: Per i nuovi allacciamenti vengono prelevati i seguenti contributi:

- a) un contributo fisso di fr. 1'000.-- per ogni costruzione
- b) un contributo di fr. 40.-- per ogni Kwh garantito (per definizione il totale dei Kwh garantiti è stabilito amministrativamente nel 40% del totale della potenza installata luce e forza).

A4: Per la riattazione di rustici muniti di allacciamento monofase 220v.

Nel caso di riattazione di costruzioni e specificatamente di rustici già provvisti di allacciamento monofase 220v e divenuti stabili di abitazione, vengono prelevati i seguenti contributi:

- a) un contributo fisso di fr. 500.-- per costruzione
- b) un contributo di fr. 40.-- per ogni kwh garantito (per definizione il totale dei Kwh garantiti è stabilito amministrativamente nel 40% del totale della potenza installata luce e forza).

A5: Allacciamenti monofasi 220v a costruzioni di poca importanza.

Nel caso di allacciamenti monofasi 220v a costruzioni di poca importanza, con apparecchi di consumo della potenza totale fino a 1'000W, specificatamente a stalle, magazzini e autorimesse, viene prelevato solo un contributo fisso di fr. 100.-- per costruzione. Per apparecchi di consumo la cui potenza totale supera i 1'000W, dovranno essere allacciati con tensione 380v e, in questo caso vengono applicati i contributi stabiliti al punto A3.

A6: Modifica o potenziamento dei allacciamenti esistenti.

In caso di modifica di allacciamenti per maggior richiesta di potenza o, in seguito a modifica dell'impianto interno o, per motivi dettati da parte dell'utente, viene prelevato un contributo di fr. 50.-- per ogni Kwh in più garantito (per definizione il totale dei Kwh in più garantiti è stabilito amministrativamente nel 40% della differenza tra il totale della nuova potenza e il totale di quella esistente prima della modifica dell'impianto).

A7: L'Azienda allestirà un preventivo di costo per l'esecuzione dei lavori di allacciamento che gli incombono, secondo quanto prescritto al regolamento per la fornitura di energia elettrica.

A8: L'Azienda eseguirà i lavori di allacciamento entro 15 giorni dopo che l'utente avrà versato il contributo per il potenziamento dell'impianto e l'anticipo del preventivo di allacciamento. L'Azienda ha la facoltà di richiedere come anticipo un acconto pari al 90% sul totale del preventivo e di eseguire il conguaglio a lavori ultimati.

ALLEGATO B

Allacciamenti provvisori

- B1:** Il richiedente, tramite il suo installatore concessionario deve inoltrare l'avviso d'impianto con l'indicazione della potenza installata e del terreno ove sorgerà la costruzione.
- B2:** Gli allacciamenti ad impianti di una potenza installata inferiore a 20Kw saranno eseguiti mediante una semplice derivazione dalla rete esistente.
- B3:** Gli allacciamenti ad impianti di una potenza superiore a 20Kw richiedono la costruzione di una linea di alimentazione separata da un punto che sarà fissato dall'Azienda.
- B4:** Tutte le spese sono a carico del richiedente.

ALLEGATO C

Riscaldamenti elettrici ed impianti di climatizzazione

- C1:** L'allacciamento di impianti di riscaldamento elettrico, diretto o ad accumulazione e la climatizzazione di ambiente è soggetto a speciale autorizzazione dell'Azienda.
- C2:** Ogni richiesta deve essere inoltrata dall'installatore elettricista concessionario tramite un apposito formulario. La richiesta deve contenere un calcolo, eseguito da persona competente, del fabbisogno di energia termica ed il tipo di riscaldamento previsto.
- C3:** L'Azienda si riserva il diritto di rifiutare l'allacciamento di impianti per riscaldamento elettrico o di climatizzazione se ragioni tecniche, di esercizio o economiche lo motivassero.
- C4:** L'Azienda può chiedere una riduzione della potenza installata e richiedere l'applicazione di accorgimenti per migliorare l'isolazione termica della costruzione.
- C5:** Gli impianti per la produzione di acqua calda per il riscaldamento di piscine, per il funzionamento di saune ed altri, sottostanno pure all'applicazione del presente regolamento.
- C6:** L'ottenimento della potenza necessaria ad alimentare impianti di riscaldamento elettrico e di climatizzazione è soggetto al pagamento di una tassa. Questa è calcolata sulla base dei dati contenuti nel modulo come al punto C2 ed è fissata come segue:
- | | |
|----------------------------|------------------|
| Per impianti fino a 5 Kw | esente |
| Per impianti fino a 10 Kw | fr. 50.-- al Kw |
| Per impianti fino a 20 Kw | fr. 75.-- al Kw |
| Per impianti oltre i 20 Kw | fr. 100.-- al Kw |
- C7:** L'Azienda ha facoltà di fissare i tempi e la modalità per il blocco di tali impianti.
- C8:** Il consumo verrà fatturato secondo le corrispondenti tariffe di energia calorica.

Art. 17 Disposizioni finali

17.1 Il presente regolamento, è stato approvato dal Municipio di Fusio con risoluzione no. 53, ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1.1.1977.

Lo stesso sostituisce ed annulla qualsiasi altra precedente disposizione in materia.

Il lod. Municipio può modificare in ogni tempo, secondo le circostanze, le disposizioni del regolamento e delle tariffe, con un termine di tre mesi.

Per il Municipio

Il Sindaco:
Dazio Gianluigi

Il Segretario:
Dazio Giuliano

Approvato il 3 aprile 1977 dall'Assemblea Comunale di Fusio

Il Presidente:
Dadò Rolando

Il Segretario:
Dazio Giuliano

Approvato con risoluzione governativa N. 7068 del 19 luglio 1977 dal
Consiglio di Stato

Il Presidente:
Flavio Cotti

Il Segretario:
Achille Crivelli